



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 119

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei consiglieri Borgia, Rocco, Soranzo, Benetti, Barbera, Cendron, Brescacin e Szumski

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELLE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI DELL’AREA DEL MONTELLO,
DEI COLLI ASOLANI E DELLA PEDEMONTANA TREVIGIANA DEL
MONTE GRAPPA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 3 settembre 2026.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI DELL'AREA DEL MONTELLO, DEI COLLI ASOLANI E DELLA PEDEMONTANA TREVIGIANA DEL MONTE GRAPPA

Relazione:

La proposta de quo è volta ad introdurre nell'ordinamento specifiche disposizioni orientate a fornire strumenti di supporto al turismo nell'area del Montello, dei Colli asolani e della Pedemontana trevigiana del monte Grappa, mediante la valorizzazione delle produzioni agroalimentari che già costituiscono eccellenze consolidate, ma anche di quelle che, qualora adeguatamente tutelate e sostenute, potranno costituire nuovi punti di forza del settore, recando sviluppo e opportunità professionali nei comuni ricompresi nell'area interessata. La proposta, inoltre, promuove, nell'ambito della realizzazione di itinerari turistici a carattere anche enogastronomico, anche le piccole produzioni locali (PPL), riconoscendone il valore per il territorio.

Il testo si compone di undici articoli.

L'articolo 1 individua le finalità della legge, riconoscendo il valore strategico del turismo enogastronomico e definendo l'ambito di applicazione territoriale coincidente con la "Zonazione viticola del Montello e dei Colli asolani" ai quali si aggiungono due comuni attigui: trattasi di una scelta motivata dall'opportunità di rinviare alla determinazione di confini geografici già consolidati nella definizione di politiche per il settore agroalimentare e, in specie, per il settore vitivinicolo, ravvisando nella contiguità del territorio indicato elementi di continuità che rendono il criterio idoneo anche in ordine alla disciplina delle altre produzioni trattate.

L'articolo 2 disciplina la promozione dell'offerta turistica integrata, prevedendo l'erogazione di contributi per cammini e itinerari cicloturistici o enogastronomici, con forme di premialità per chi valorizza le PPL o una pluralità di produzioni. Promuove inoltre formule di bigliettazione unica e la realizzazione di un'apposita mappa dei percorsi. Si tratta di mettere a sistema le eccellenze del territorio ponendole al centro della politica locale di attrazione turistica, a reciproco vantaggio dei settori interessati. Si unisce, così, l'obiettivo di valorizzare le bellezze del territorio incentivando la riscoperta dei segni del passato, dei luoghi della fede e delle meraviglie naturalistiche e cogliendo l'occasione per sostenere un turismo enogastronomico di qualità perché il visitatore concluda il suo itinerario con una nuova consapevolezza circa il valore delle produzioni del luogo. In questo senso, fondamentali saranno le alleanze con le imprese del settore agroalimentare dell'area che saranno chiamate a cogliere l'opportunità di entrare in rete per consentire esperienze di degustazione lungo i percorsi che andranno a definirsi.

L'articolo 3 reca disposizioni per la valorizzazione della produzione di olio extravergine d'oliva, sostenendo l'attivazione di sinergie per la definizione di standard uniformi di qualità e di etichettatura: si tratta di misure volte a supportare lo sviluppo di un settore produttivo in crescita che, qualora adeguatamente sostenuto, potrà rappresentare, nella diversificazione, un elemento di resilienza del settore primario veneto, ma soprattutto un

rafforzamento della capacità di proiezione interregionale e internazionale dell'economia veneta, con externalità positive sul fronte occupazionale.

L'articolo 4 introduce misure specifiche per la produzione vitivinicola, finanziando un assegno di ricerca mirato a modelli innovativi di gestione e una borsa di studio connessa a tesi di laurea inerenti alla promozione dell'enoturismo.

L'articolo 5 si pone l'obiettivo di valorizzare la produzione di tartufo uncinato, prodotto tipico dell'area. In specie, si propone di individuare risorse volte a sostenere l'iter per il riconoscimento di marchi di tutela e la creazione di un consorzio di valorizzazione.

L'articolo 6 reca disposizioni per la valorizzazione della produzione cerasicola, pataticola e castanicola, sostenendo in particolar modo la ciliegia di Maser DECO (denominazione comunale di origine), la patata del Montello carantina DECO e il marrone del Monfenera IGP (indicazione geografica protetta) attraverso la promozione di sinergie strategiche con enti locali, consorzi di tutela e istituti di formazione, nonché incoraggiandone l'inserimento all'interno delle proposte culinarie locali in sinergia con il settore della ristorazione.

L'articolo 7 istituisce una certificazione regionale, corredata da un simbolo grafico promozionale, destinata alle attività di ristorazione che includono nei menu proposte realizzate prevalentemente con ingredienti dell'area: ciò risponde alla volontà di generare sinergie foriere di sviluppo per il territorio fra gli esercenti e i produttori mediante forme di promozione che non comportino costi per i fruitori ma che generino un vantaggio competitivo per le imprese che scelgono di porre maggiore attenzione alla valorizzazione delle produzioni oggetto della proposta legislativa. La scelta della certificazione in luogo di un marchio di qualità risponde a esigenze di compatibilità con la disciplina europea in materia di libera circolazione delle merci. La natura esclusivamente volontaria e promozionale della certificazione, di fatto meramente premiale, risponde, invece, alla necessità di recepire le indicazioni di cui alle sentenze della Corte costituzionale 2 aprile 2012, n. 86 e 17 luglio 2012, n. 191.

L'articolo 8 introduce un obbligo di rendicontazione, disponendo che la Giunta regionale riferisca annualmente alla commissione consiliare competente sullo stato di attuazione della legge.

L'articolo 9 introduce le disposizioni attuative e transitorie, vincolando i contributi al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e disciplinando i termini temporali per l'adozione dei provvedimenti della Giunta regionale, anche in sede di prima applicazione.

L'articolo 10 individua le risorse finanziarie volte alla copertura degli oneri derivanti dalla attuazione della legge.

L'articolo 11 disciplina l'entrata in vigore della legge.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI DELL'AREA DEL MONTELLO, DEI COLLI ASOLANI E DELLA PEDEMONTANA TREVIGIANA DEL MONTE GRAPPA

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.

1. La Regione del Veneto, riconosce il valore strategico del turismo enogastronomico per lo sviluppo dell'area del Montello, dei Colli asolani e della Pedemontana trevigiana del Grappa e promuove la valorizzazione delle sue produzioni agroalimentari in chiave internazionale.

2. Ai fini della presente legge, tale area corrisponde alla "Zonazione viticola del Montello e dei Colli asolani" e ai territori ricompresi nei comuni di Altivole e di Trevignano.

Art. 2 - Promozione dell'offerta turistica integrata.

1. La Giunta regionale individua i criteri volti alla erogazione di contributi per la progettazione e la promozione di cammini e di itinerari cicloturistici o enogastronomici finalizzati alla valorizzazione congiunta del paesaggio, delle bellezze artistiche, dei luoghi storici e religiosi e delle produzioni agroalimentari del territorio di cui all'articolo 1.

2. In sede di determinazione dei criteri, introduce elementi premiali in favore delle proposte che inseriscono, nell'ambito dei percorsi, elementi di valorizzazione di una pluralità di settori produttivi e delle piccole produzioni locali (PPL) venete, come definite dall'articolo 1, comma 2, della 1° aprile 2022, n. 30 "Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale".

3. La Giunta regionale altresì, incentiva, anche mediante protocolli di intesa con associazioni di produttori, consorzi di produzioni tutelate e strade dei prodotti tipici, l'individuazione di formule di bigliettazione unica per visite guidate e degustazioni nelle cantine, nei frantoi e nei caseifici dell'area inclusi nei percorsi oggetto delle erogazioni di cui al primo comma del presente articolo.

4. Al fine di supportare l'incremento dei flussi turistici nel territorio di cui all'articolo 1, la Giunta regionale provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla realizzazione di una mappa dei percorsi, garantendone l'aggiornamento annuale, un'adeguata diffusione nelle strutture ricettive del territorio e curando una campagna di comunicazione efficace.

Art. 3 - Valorizzazione della produzione di olio extravergine d'oliva.

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle iniziative di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica", sostiene l'identità e la visibilità internazionale dell'olio extravergine di oliva (olio EVO) prodotto nell'area di cui all'articolo 1, anche promuovendo l'attivazione di sinergie fra i produttori volte alla definizione di standard uniformi di qualità e alla riconoscibilità delle etichettature.

Art. 4 - Valorizzazione della produzione vitivinicola.

1. Con provvedimento della Giunta regionale, sono individuati i criteri per l'erogazione di risorse per il finanziamento di un assegno di ricerca finalizzato

alla valorizzazione qualitativa o allo studio di modelli innovativi di produzione, promozione ed esportazione su scala internazionale delle produzioni delle denominazioni enologiche tutelate nell'area del Montello e dei Colli asolani.

2. È istituito un premio di laurea rivolto a studenti iscritti a corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a master di II livello in atenei aventi sede nel territorio regionale e che discutano tesi inerenti all'enoturismo e alla sua promozione.

Art. 5 - Valorizzazione della produzione del tartufo uncinato.

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle iniziative di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16, in sinergia con l'associazione Tartufo del Grappa, promuove la produzione di tartufo uncinato nel territorio di cui all'articolo 1 mediante l'individuazione di risorse volte a sostenere l'iter per il riconoscimento di marchi di tutela e la costituzione di un consorzio di promozione e valorizzazione del tartufo nell'area del monte Grappa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".

Art. 6 - Valorizzazione della produzione cerasicola, pataticola e castanicola.

1. La Regione del Veneto, anche nell'ambito delle iniziative di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16, sostiene la valorizzazione della filiera della ciliegia di Maser DECO (denominazione comunale d'origine), della patata del Montello carantina DECO e del marrone del Monfenera IGP (indicazione geografica protetta) nel territorio di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. La Regione del Veneto promuove la valorizzazione di tali produzioni nell'ambito delle proposte culinarie locali, in sinergia con le finalità previste per le attività di ristorazione di cui all'articolo 7 della presente legge.

3. Al fine di accrescere la riconoscibilità dei prodotti di cui al comma 1 e la loro commercializzazione, la Giunta regionale è autorizzata alla stipula di accordi e intese con gli enti locali, le associazioni di categoria, i consorzi di tutela, ove costituiti, e con gli Atenei e gli istituti tecnologici superiori del Veneto, finalizzati alla formazione di personale specializzato e/o alla promozione dei prodotti verso i consumatori mediante eventi e campagne di comunicazione.

Art. 7 - Certificazione per le attività di ristorazione.

1. È istituita una certificazione rivolta alle attività di ristorazione impegnate nell'ambito degli itinerari di cui all'articolo 2, comma 1, e che includono nei menu specifiche proposte realizzate prevalentemente con ingredienti prodotti nell'area di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Con provvedimento della Giunta regionale, sono individuati i criteri per il rilascio della certificazione e un simbolo grafico liberamente fruibile dalle attività certificate ai sensi del comma 1, a scopo promozionale, disciplinandone l'utilizzo.

Art. 8 - Rendicontazione dell'attività svolta.

1. La Giunta regionale riferisce annualmente alla commissione consiliare competente in ordine allo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento:

- a) alle risorse erogate e all'attività di comunicazione svolta ai sensi dell'articolo 2;
- b) alle azioni di valorizzazione dell'olio extravergine d'oliva, della produzione vitivinicola, del tartufo uncinato, cerasicola, pataticola e castanicola di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6;
- c) al numero di attività produttive e della ristorazione coinvolte nelle attività di cui agli articoli 2, 3, 5, 6 e 7.

2. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale fornisce alla commissione di cui al comma 1 un'analisi d'impatto recante dati sull'eventuale incremento dei flussi turistici, del commercio interno e delle esportazioni delle produzioni agroalimentari interessate.

Art. 9 - Disposizioni attuative e transitorie.

1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della relativa disciplina di attuazione, in ordine al regime degli aiuti "de minimis".

2. Ove non diversamente disposto, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari alla sua attuazione.

3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il tempestivo utilizzo delle risorse allocate per l'esercizio finanziario 2026, la Giunta regionale è autorizzata a definire termini ridotti per la pubblicazione dei bandi e per la presentazione delle relative istanze di contributo.

Art. 10 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 "Bilancio di previsione 2026-2028", allocato nella Missione 20 "Fondi e Accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4, allocato nella Missione 20 "Fondi e Accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 11 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.	3
Art. 2 - Promozione dell'offerta turistica integrata.....	3
Art. 3 - Valorizzazione della produzione di olio extravergine d'oliva.	3
Art. 4 - Valorizzazione della produzione vitivinicola.....	3
Art. 5 - Valorizzazione della produzione del tartufo uncinato.	4
Art. 6 - Valorizzazione della produzione cerasicola, pataticola e castanicola.....	4
Art. 7 - Certificazione per le attività di ristorazione.	4
Art. 8 - Rendicontazione dell'attività svolta.	4
Art. 9 - Disposizioni attuative e transitorie.....	5
Art. 10 - Norma finanziaria.....	5
Art. 11 - Entrata in vigore.....	5